

ALLEGATO "B"
DELIBERA C.C.
N. 38 DEL 25/3/2008



COMUNE DI ALCAMO
Provincia di Trapani
Regolamento per l'esercizio
del commercio su aree pubbliche

- I n d i c e -

Parte I

Premessa

Art. 1 Domanda e modalità di presentazione della stessa

Art. 2 Posteggi

Art. 3 Commissione di mercato

Art. 4 Decadenza e revoca della concessione del posteggio

Art. 5 Decadenza e revoca dell'autorizzazione

Parte II

Disposizioni relative alle singole forme di commercio su aree pubbliche

Capo I

Commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana

(Aree di tipo A)

Art. 6 Definizione ed ambito di applicazione

Art. 7 Individuazione delle aree

Art. 8 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 2 della legge regionale 1 marzo 1995 n. 18

Art. 9 Disciplina transitoria per la regolarizzazione posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche(permanente tipo A)

Art.10 Attività stagionale

Art.11 Individuazione aree zona cimiteriale

Art.12 Applicabilità delle disposizioni relative alle autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 3 della legge regionale 1 marzo 1995 n. 18

Capo II

Commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana

(Aree di tipo B – Mercatino Settimanale)

Art.13 Aree destinate al commercio su aree pubbliche

Art.14 Localizzazione sede e regolarizzazione mercatino settimanale del mercoledì

Art.15 Disciplina transitoria per la regolarizzazione dell'area mercatale antistante la palestra comunale

Art.16 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli

Art.17 Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli

Art.18 Istituzione e regolarizzazione mercato

Art.19 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 3 della legge regionale 1 marzo 1995 n .18

Art.20 Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione per il solo periodo di non occupazione

Art.21 Assegnazione giornaliera

Art.22 Computo delle presenze

Art.23 Normativa igienico - sanitaria

Art.24 Durata delle concessioni

Art.25 Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Art.26 Norme in materia di funzionamento del mercato

Art.27 Indirizzi per la fissazione degli orari di vendita

Capo III

Commercio esercitato su qualsiasi area, purché in forma itinerante

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista dall'art.1 comma 2 lettera c) della Legge Regionale 1 marzo 1995 n. 18 (come integrata e modificata dalla legge regionale 2/96):

Commercio su qualsiasi area purché in forma itinerante

(Aree di tipo C)

- Art. 28 Vendita al domicilio del consumatore in forma itinerante
- Art. 29 Rilascio nulla osta di cui all'art.2 comma 8 della L.R. 18/95
- Art. 30 Tempo di sosta consentito
- Art. 31 Limitazione e divieti per l'esercizio di attività
- Art. 32 Determinazione degli orari di esercizio dell'attività in forma itinerante

Capo IV

Fiere – Mercato e /o Sagre

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista dall'art. 1, comma 4, lettera f) della legge regionale 1 marzo 1995 n. 18 (come integrata e modificata dalla legge regionale 2/96)

- Art. 33 Definizione
- Art. 34 Determinazione delle aree destinate a fiere – mercati e/o sagre
- Art. 35 Domande e assegnazione dei posteggi delle fiere-mercato
- Art. 36 Vendita a mezzo di veicoli
- Art. 37 Normativa igienico - sanitaria
- Art. 38 Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Capo V

Autorizzazioni temporanee e mercati straordinari

- Art. 39 Ambito di applicazione, indirizzi e modalità
- Art. 40 Mercati straordinari
- Art. 41 Vigilanza e sanzioni
- Art. 42 Norme finali

Parte I
Disposizioni relative a tutte le
forme di commercio su aree pubbliche

Premessa

Il presente regolamento disciplina il commercio su aree pubbliche intendendo con tale definizione la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche o private, delle quali il comune abbia la disponibilità.

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana. Viene definito uso quotidiano, per tutta la settimana, l'utilizzazione della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana: Tipologia A
- b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni la settimana: Tipologia B
- c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante: Tipologia C

Art.1

Domanda e modalità di presentazione della stessa

Il richiedente deve indicare nella domanda il tipo di attività corrispondente ai settori merceologici previsti dall'allegato unico alla Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 28, per la quale richiede l'autorizzazione, nonché fornire dati necessari per una sufficiente valutazione dell'ubicazione prescelta, qualora si tratti di istanza relativa all'esercizio di commercio su aree pubbliche nella forma di cui all'art 1 comma 2 lettera a) della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 o di cui alla lettera b) dello stesso comma ed articolo.

La domanda, formulata in carta legale, deve contenere una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 attestante:

- a) Nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità del richiedente. Se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione e sede sociale; se la società è soggetta all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese, il numero della relativa iscrizione;
 - b) Codice fiscale e/o partita I.V.A.;
 - c) Qualora il rilascio dell'autorizzazione per il commercio sia subordinato alla acquisizione di altra autorizzazione e/o altro titolo specifico, il richiedente dovrà fornire la prova del possesso di tale autorizzazione e/o titolo, mediante esibizione di copia autenticata o dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle vigenti norme in materia.
- Il subentrante per causa di morte, in possesso dei requisiti di accesso all'attività previsti dall'art. 3 della L.R.28/99, ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa dopo avere presentato apposita istanza.

In caso di subingresso per causa di morte in un'attività avente per oggetto la vendita di prodotti alimentari, il subentrante, non in possesso dei requisiti professionali, ha facoltà di continuare l'attività del dante causa per non più di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, dopo avere effettuato apposita istanza.

Qualora non acquisisca la qualificazione professionale entro il termine prescritto decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Il termine di sei mesi è prorogato, per non più di ulteriori sei mesi, quando il ritardo per l'acquisizione della qualificazione professionale non risulti imputabile all'interessato.

Art.2 Posteggi

Si definisce posteggio l'area pubblica, attrezzata o non attrezzata, coperta o scoperta, data in concessione dal Comune, con carattere di pluriennalità, per essere utilizzata dal concessionario quotidianamente o periodicamente, nonché,

l'area privata, di cui il Comune abbia disponibilità, data in concessione al titolare dell'attività di commercio su aree pubbliche.

In occasione di riunioni straordinarie di persone tale concessione assume carattere occasionale limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione.

Art.3 Commissione di mercato

Ai sensi dell'art. 8 ter della L.R. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni presso ciascun mercato è istituita una commissione, che opera a titolo gratuito, composta, complessivamente, da cinque membri, di cui quattro eletti tra gli operatori del mercato ed il quinto in rappresentanza dei commercianti a posto fisso. I rappresentanti del mercato sono eletti sulla base di una lista unica, formata in ordine alfabetico, cui liberamente può candidarsi ciascuno degli operatori dello stesso mercato.

Il rappresentante del commercio fisso viene eletto sulla base di una lista unica, formata in ordine alfabetico, cui può candidarsi ciascuno degli operatori del commercio fisso operante nella zona commerciale in cui ricade il mercato.

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze da parte degli stessi operatori. In caso di parità di voti, risulterà eletto il maggiore di età.

La richiesta di candidatura avverrà attraverso avviso pubblico. Qualora non pervenissero richieste di candidatura, saranno le organizzazioni di categoria del commercio, rispettivamente su aree pubbliche o in sede fissa, a segnalare una terna di nominativi per ciascun membro da eleggere.

La commissione dura in carica due anni.

E' compito dell'amministrazione comunale attraverso l'ufficio competente per materia coordinare le operazioni relative alle elezioni.

Le operazioni relative alle elezioni avverranno in presenza degli operatori del mercato che vorranno assistervi, possibilmente, in una giornata di svolgimento del mercato e presso la sede che sarà allo scopo individuata.

Le operazioni di votazione inizieranno mezz'ora prima delle operazioni di vendita e si concluderanno mezz'ora dopo.

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza segnando il cognome e nome del candidato sulla scheda. Lo spoglio delle schede avverrà, in presenza degli operatori che volessero assistere, subito dopo la chiusura delle urne.

Alla commissione sono attribuite funzioni consultive, di vigilanza e controllo circa il corretto svolgimento del mercato nonché la formulazione di proposte migliorative e modificative dell'organizzazione dei servizi del mercato stesso.

Svolgerà le funzioni di segretario della commissione di mercato un componente della Commissione stessa.

Di norma la commissione si riunisce nel giorno e nella sede del mercato e di ciascuna seduta dovrà essere redatto verbale.

Alla prima seduta dovrà essere eletto un componente che assumerà le funzioni di presidente.

Le riunioni della Commissione saranno valide se sia presente un numero di membri pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti.

La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Nei casi in cui essa debba deliberare su questioni di particolare rilevanza che trascendano dall'ordinarietà, la convocazione, contenente l'elenco delle materie oggetto della seduta, deve essere inviata ai membri della Commissione almeno otto giorni prima della data della riunione.

La Commissione può essere convocata su iniziativa del Presidente, su iniziativa dell'Assessore al ramo, per autoconvocazione.

Art.4

Decadenza e revoca della concessione del posteggio

La concessione decade, oltre che contestualmente alla revoca dell'autorizzazione anche nei casi di seguito riportati:

- a) mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;
- b) quando il titolare non abbia utilizzato il posteggio per un periodo complessivamente superiore a tre mesi di ciascun anno solare; non rilevano ai fini della decorrenza del termine di cui sopra, le assenze dovute a ferie, malattia, gravidanza, servizio militare, debitamente documentate.

Nel caso di attività stagionale, il mancato utilizzo si configura allorché l'assenza dall'attività superi di $\frac{1}{4}$ il totale delle presenze richieste per lo svolgimento della stessa.

Il Sindaco può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri a carico dell'amministrazione comunale. In tal caso il concessionario del posteggio ha diritto ad ottenere un altro posteggio.

Il posteggio sostitutivo dovrà essere reperito nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili, purché non assegnati, a condizione che non sia stata presentata domanda di autorizzazione per lo stesso posteggio, oppure mediante l'istituzione di un nuovo posteggio all'interno del mercato, atteso che, in tale ipotesi, la sostituzione non comporta alcuna modifica del dimensionamento complessivo del mercato.

Il posteggio concesso in sostituzione di quello eliminato, non può avere, salvo espressa dichiarazione di accettazione in forma scritta da parte dell'operatore, una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente in conformità alle scelte dell'operatore.

La revoca dal posteggio può avere carattere di temporaneità (ad esempio in occasione di lavori o altre evenienze di pubblico interesse); venute meno le ragioni di pubblico interesse che hanno determinato la sostituzione del posteggio, sarà ripristinata la condizione originaria.

Art.5

Decadenza e revoca dell'autorizzazione

Decade dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche il titolare che non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio.

L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

- a) cancellazione dal Registro Imprese e dal Registro Esercenti il Commercio, qualora per l'esercizio dell'attività ne sia richiesta l'iscrizione.
- b) scadenza della concessione del posteggio.

Parte II

Disposizioni relative alle singole forme di commercio su aree pubbliche

Capo I

Commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana

(Aree di tipo A)

Art.6

Definizione ed ambito di applicazione

Viene definito uso quotidiano, per tutta la settimana, l'utilizzazione della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana.

Il presente capo si applica a tutte le autorizzazioni rilasciate per l'esercizio del commercio su aree, date in concessione pluriennale, siano esse ricomprese nell'ambito di un mercato ovvero singolarmente individuate nel territorio comunale, utilizzate quotidianamente dai titolari durante tutta la settimana.

Art.7

Individuazione delle aree

Il Consiglio Comunale individua le aree destinate all'esercizio del commercio di cui al precedente articolo. Al fine di assicurare un adeguato equilibrio tra le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione, ogni quadriennio, tali aree, possono essere oggetto di revisione in rapporto alle mutate esigenze dell'utenza, alla densità della rete distributiva e alla dinamica della domanda.

Fa parte integrante del presente regolamento lo stralcio planimetrico su scala 1:2000, allegato in calce, che individua le aree destinate al commercio di cui al precedente articolo. (Aree di tipo A) **(Allegato 1)**

Art.8

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 2 della legge regionale 1 marzo 1995, n.18

L'autorizzazione di cui all'art. 2 comma 2 della legge Regionale 1 Marzo 1995 n° 18 può essere rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda. Non è data facoltà di diniego dell'autorizzazione nel caso in cui vi sia disponibilità del posteggio per la cui occupazione è stata proposta l'istanza.

Nell'ambito di una stessa fiera o mercato ciascun operatore può essere titolare di una sola autorizzazione relativa ad un solo posteggio.

Le domande per il rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione che è quello risultante dalla data di spedizione della raccomandata. Non è ammessa la presentazione a mano della istanza. Per definire l'ordine di priorità a parità di data di presentazione delle istanze, si terrà conto del carico familiare e, in caso di ulteriore parità, della maggiore età del richiedente. Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di novanta giorni. Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'amministrazione, la domanda si

intende accolta, qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale 1 marzo 1995 n°18.

Art. 9

Disciplina transitoria per la regolarizzazione posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (permanente tipo A)

- 1) In sede di prima applicazione del presente regolamento, i posteggi permanenti nelle aree di tipo A come evidenziato nell'allegata planimetria (**Allegato 1**) saranno assegnati agli operatori che in atto li occupano, ove in possesso dei requisiti di legge.
- 2) A tal fine, l'ufficio commercio, sulla scorta dei propri atti d'ufficio, inviterà gli operatori in questione a regolarizzare, con apposita richiesta da inoltrare, a pena decadenza, entro il termine di giorni 60, la loro posizione al fine del rilascio del relativo titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività di che trattasi, sempre ove in possesso dei requisiti di legge.
- 3) Gli interessati utilizzeranno i posteggi dagli stessi già occupati.
- 4) La commercializzazione dei prodotti nei posteggi come sopra individuati è consentita mediante l'utilizzo di idonei negozi mobili. I posteggi dovranno essere puliti alla fine di ogni giornata lavorativa e rispettare gli orari di apertura e chiusura delle analoghe attività di vendita. Nei giorni festivi i posteggi devono essere in ogni caso lasciati liberi.
- 5) Per esigenze di interesse pubblico, a semplice richiesta dell'Amministrazione, formulata per iscritto almeno 10 gg. prima dell'evento, i posteggi dovranno essere liberati e l'operatore potrà essere autorizzato in zone limitrofe, se e in quanto possibile.
- 6) Eventuali attrezzature quali chioschi, gazebo e similari la cui collocazione è subordinata alla previa autorizzazione dell'ufficio urbanistica competente, tenuto conto delle esigenze urbanistico - edilizie, di viabilità - traffico, igienico - sanitarie ecc. potranno essere realizzate nell'apposita area così come individuata nell'allegata planimetria. (**Allegato 1bis**)
- 7) Vengono confermati i posteggi esistenti siti in Piazza Ciullo e nello spazio antistante il cimitero di via Spirito Santo, come evidenziati nell'allegata planimetria (**Allegato 1ter**).

Art.10

Attività stagionale

Per la commercializzazione di particolari prodotti stagionali (caldarroste, meloni etc) che interessano periodi particolari dell'anno, anche nel rispetto delle tradizioni locali, è consentito il rilascio di autorizzazioni stagionali, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non superiori a 180 giorni, nei posteggi (stagionali di tipo A) come individuati nella allegata planimetria. (**Allegato 1/A**). Con apposito provvedimento Sindacale verranno individuati annualmente posteggi stagionali nella località Alcamo Marina.

Art.11
Individuazione aree zona cimiteriale

Al fine di consentire il commercio su area pubblica (tipologia A permanente) nella zona cimiteriale, il Sindaco individuerà con apposito provvedimento, il numero, le dimensioni e l'esatta ubicazione dei posteggi che si potranno assegnare per la vendita di fiori, ceri e lumini all'interno delle aree come individuate dall'allegato elaborato grafico del vigente PRG. (**Allegato 2**), non appena nelle aree medesime saranno realizzati i parcheggi e le altre opere di urbanizzazione a servizio del cimitero ivi previsti.

Le suddette aree saranno assegnate con priorità alle ditte già esercenti l'attività di vendita di fiori il cui esercizio commerciale ricade in area oggetto di esproprio necessario all'ampliamento del cimitero e che, per effetto dell'esproprio medesimo, sia venuta meno la disponibilità del sito sui cui operare.

Art.12
Applicabilità delle disposizioni relative alle autorizzazioni di cui all'art.2 comma 3 della legge regionale 1 marzo 1995 n.18

Tutte le disposizioni relative alle autorizzazioni di cui all'art.2 comma 3 della legge Regionale 1 Marzo 1995 n° 18, sono applicabili anche alle autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 2 della medesima legge.

Capo II

Commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana.

Aree di tipo B – Mercatino Settimanale

Art.13
Aree destinate al commercio su aree pubbliche

Il presente regolamento stabilisce, in relazione alle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i criteri di assegnazione dei posteggi nonché i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti.

Art.14

Localizzazione sede e regolarizzazione mercatino settimanale del mercoledì

Il mercato settimanale di questa città, temporaneamente ubicato nella via Vito La Rocca, via Salvo D'Acquisto, via Padre Pino Puglisi e via Calabria – giuste ordinanze Sindacali nel tempo intervenute, con il presente regolamento, così come previsto dal comma 4 dell'art.8 della L.R. 18/95, viene definitivamente trasferito da Piazza della Repubblica (giusta delibera di C.C. n. 259 del 29/12/86) nella sede testè indicata e nell'area individuata dall'allegata planimetria, (**Allegato 3**), nelle more della realizzazione di apposito mercato attrezzato.

Sono fatte salve le autorizzazioni amministrative già rilasciate ai sensi della Legge 398/76 , già convertite d'ufficio ai sensi della L.R.18/95 il 1° ottobre 1996.

Pertanto i titolari delle suddette autorizzazioni sono autorizzati a continuare la loro attività nell'area come individuata nell'allegata planimetria e nei posteggi dagli stessi occupati.

Il mercato settimanale si svolge nel giorno di mercoledì.

In riferimento ai prodotti trattati dagli operatori il mercato è diviso in due settori:

- Settore Alimentare;
- Settore non Alimentare.

Il mercato viene inoltre suddiviso in tre aree:

- Area destinata agli operatori del commercio che trattano prodotti alimentari;
- Area destinata agli operatori del commercio che trattano prodotti non alimentari;
- Area destinata ai produttori agricoli.

I posteggi dati in concessione presso il mercato di questa città hanno superficie tale da potere essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati con punto di vendita.

Le misure standard dei posteggi dati in concessione sono le seguenti:

- m.6x4 per il settore alimentare;
- m.8x4 per il settore non alimentare.

I posteggi contrassegnati e numerati vengono intervallati da uno spazio di cm 50.

Art.15

Disciplina transitoria per la regolarizzazione dell'area mercatale antistante la palestra comunale.

L'area antistante la palestra comunale, come determinata dalla allegata planimetria(**Allegato 3**)area anche essa occupata e utilizzata nel tempo per effetto delle ordinanze sindacali n. 122 del 8/4/1997 e n. 341 del 23/10/97 a mercatino nella giornata del mercoledì, in sede di prima applicazione del presente regolamento, sarà assegnata agli esercenti che nell'anno antecedente alla data di approvazione del presente regolamento hanno operato nella suddetta area con priorità a coloro i quali avranno

maturato il maggior numero di presenze. In caso di parità di presenze si provvederà mediante sorteggio.

A tal fine, l'ufficio commercio, sulla base della documentazione attestante i versamenti effettuati per l'occupazione del suolo pubblico nel periodo sopra indicato, inviterà gli operatori di che trattasi a regolarizzare, con apposita richiesta da inoltrare, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni, la loro posizione al fine del rilascio, ove in possesso dei requisiti di legge, del relativo titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività di che trattasi.

Con successivo provvedimento sindacale sarà determinato il numero definitivo, le dimensioni e l'esatta ubicazione dei singoli posteggi da assegnare con le relative specializzazioni merceologiche da dislocare all'interno dell'area mercatale di che trattasi.

Art.16

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli

E' consentita, in ragione della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione di posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, può essere:

- a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
- b) decennale, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

In sede di prima applicazione del presente regolamento, al fine del rilascio della concessione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli, l'ufficio commercio, sulla scorta dei propri atti d'ufficio, inviterà gli operatori produttori agricoli che già occupano i relativi posteggi nell'area loro riservata e per i quali risulta accertata la presenza nell'anno 2007 mediante attestazione di avvenuto pagamento COSAP, a precisare, con apposita istanza da inoltrare, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni, la tipologia di posteggio alla quale sono interessati al fine del rilascio del relativo titolo autorizzatorio.

Sono riservate quote in misura pari al 5% per i giovani fino a 40 anni che intraprendono attività di imprenditore agricolo a titolo principale e/o professionale.

Art.17

Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli

All'interno dell'area riservata ai produttori agricoli, sono destinati posteggi all'uso giornaliero che verranno assegnati tramite sorteggio ai produttori agricoli presenti entro le ore otto nel giorno di mercato.

Con successivo provvedimento sindacale sarà determinata l'esatta consistenza e ubicazione dei singoli posteggi di cui agli artt. 16 e 17 da assegnare ai produttori agricoli

e l'individuazione di altre giornate di mercato riservato ai soli produttori agricoli in attuazione del Decreto del Ministero delle Politiche Alimentari e Forestali del 20/11/2007, individuando a tal fine, l'area del mercato destinata al settore alimentare compresa anche quella già riservata ai produttori agricoli.

Art.18

Istituzione e regolarizzazione mercato tipologia B per specializzazioni merceologiche relative ai prodotti per l'agricoltura (piantine, alberelli, sementi, barbatelle, talee e simili).

In P.zza della Repubblica nell'area come individuata nell'allegata planimetria(**Allegato 4**), è istituito il mercato settimanale (tipologia B), che si svolge nella giornata della domenica per il commercio dei seguenti prodotti per l'agricoltura: piantine, bulbi, alberelli, sementi, barbatelle, talee e simili.

I posteggi sono riservati ai produttori agricoli.

In sede di prima applicazione del presente regolamento, i posteggi saranno assegnati prioritariamente agli esercenti per i quali risulta accertata la presenza in almeno uno degli anni 2000-2007 nella suddetta area, mediante attestazione di avvenuto pagamento COSAP .

A tal fine l'ufficio commercio, sulla scorta dei propri atti d'ufficio, inviterà gli operatori di che trattasi a regolarizzare, con apposita istanza da inoltrare , a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni, la loro posizione al fine del rilascio del relativo titolo autorizzatorio ove in possesso dei requisiti di legge previsti per l'esercizio dell'attività di che trattasi.

Con successivo provvedimento sindacale sarà determinata l'esatta consistenza e ubicazione dei singoli posteggi da assegnare con le relative specializzazioni merceologiche da dislocare all'interno dell'area mercatale di che trattasi.

Art.19

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 3 della legge regionale 1 marzo 1995 n° 18

L'autorizzazione di cui all'art. 2 comma 3 della L.R. 18/95 può essere rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o, in mancanza, di altro il più possibile simile nell'ambito dello stesso mercato.

Non può essere negato il rilascio dell'autorizzazione nel caso in cui vi sia la disponibilità di posteggio nell'ambito del mercato.

Nell'ambito del mercato ciascun operatore potrà essere titolare di una sola autorizzazione relativa ad un solo posteggio. Tale disposizione non si applica a coloro i quali, al momento dell'entrata in vigore della L.R. 18/95, fossero già titolari di più posteggi. Qualora nell'ambito del mercato esistano posteggi non occupati, la richiesta di trasferimento del titolare di un posteggio è accolta solo se, alla data di presentazione

dell'istanza, con lettera raccomandata, non risulti essere stata presentata alcuna domanda di concessione del posteggio in questione.

Le domande per il rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione che è quello risultante dalla data di spedizione della raccomandata. Non è ammessa la presentazione a mano della istanza. Per definire l'ordine di priorità a parità di data di presentazione delle istanze, si terrà conto del carico familiare e, in caso di ulteriore parità, della maggiore età del richiedente. Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di novanta giorni. Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'amministrazione, la domanda si intende accolta, qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale 1 marzo 1995 n°18.

Art.20

Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione per il solo periodo di non occupazione

In riferimento alle disposizioni di cui all'art. 13 comma 3 della L.R. 18/95, i posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione che sospende, nei casi previsti, la propria attività per un periodo determinato e ne faccia comunicazione, sono assegnati prioritariamente e per il periodo di non utilizzazione ai soggetti che siano in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1 comma 2, lett. c) della L.R. 18/95, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) Più alto numero di presenze nel mercato;
- b) Maggiore anzianità di esercizio dell'attività, desumibile dal certificato di iscrizione al registro delle imprese. In caso di autorizzazione rilasciata a seguito di conferimento o acquisto di azienda, a qualunque titolo, va considerata la data di iscrizione del dante causa;

A tal fine, entro il mese di gennaio di ciascun anno sarà redatta apposita graduatoria.

Art.21

Assegnazione giornaliera

L'assegnazione giornaliera dei posteggi in seno al mercato settimanale non occupati entro le ore otto dai titolari, avviene a seguito di sorteggio da effettuarsi in presenza di un dipendente all'uopo designato.

Il titolo autorizzatorio degli operatori su area pubblica che otterranno la concessione giornaliera del posteggio occasionalmente libero, sarà costituito dall'attestazione di avvenuto pagamento del canone di occupazione suolo pubblico.

Art.22

Computo delle presenze

Ai fini del computo delle presenze nel mercato vanno considerate anche tutte le

presenze ai sorteggi cui non è conseguita la contestuale assegnazione.

Art.23 **Normativa igienico – sanitaria**

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico - sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire la protezione da contaminazioni. I prodotti alimentari devono essere conservati in maniera adeguata, in rapporto alla loro natura e alle loro caratteristiche; è fatto obbligo del rispetto delle ordinanze ministeriali nonché dei decreti assessoriali vigenti, anche in relazione alle caratteristiche dei veicoli utilizzati per il commercio su aree pubbliche.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste di allacciamento alla rete elettrica ove esistenti, o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi caratteristiche stabilite dal competente Ministero o Assessorato Regionale.

Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, esercito mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, ad eccezione dei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche all'uopo stabilite dalle norme vigenti.

Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, esercitato in forma itinerante, è vietato, ad eccezione dei casi in cui sia effettuato da operatori con veicoli aventi caratteristiche all'uopo stabilite.

Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Tale forma di commercio, deve essere esercito nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

Art.24 **Durata delle concessioni**

Le concessioni hanno durata decennale e possono essere rinnovate.

Art.25

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle vigenti disposizioni in materia e del regolamento comunale.

Per il mercato settimanale potrà essere eventualmente stabilita una tassa di posteggio per i servizi effettivamente resi (quali acqua, servizi igienici etc...); tale tassa potrà essere altresì comprensiva della quota relativa alla tassa di raccolta dei rifiuti solidi urbani giornaliera.

Art.26

Norme in materia di funzionamento del mercato

La vigilanza sul rispetto delle norme relative al corretto svolgimento dell'attività del mercato compete alla Polizia Municipale.

La vigilanza sul rispetto delle norme igienico – sanitarie è demandata agli organi di polizia di cui sopra, nonché agli organi di vigilanza della A.U.S.L. territorialmente competente.

E' compito del Corpo di Polizia Municipale, in raccordo con l'Ufficio Attività Produttive, organizzare e consentire il regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno dell'area di mercato.

Le operazioni di allestimento degli stands, carico e scarico delle merci, dovranno essere ultimate almeno mezz'ora prima dell'inizio delle attività di vendita all'interno del mercato.

I concessionari delle aree non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.

Nell'ambito dei posteggi concessi agli assegnatari è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e la vendita dei prodotti, compreso il proprio automezzo di lavoro. Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad un'altezza almeno di 0,50 cm. dal suolo e non devono sporgere oltre il limite del posteggio. Per calzature, terraglie, piante e fiori, articoli per l'agricoltura, arredamenti e animali da cortile è consentita l'esposizione a terra.

L'eventuale copertura del banco deve avere un'altezza di almeno mt. 2,00 dal suolo ed essere collocata in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, non deve costituire pericolo o molestie per alcuno e non deve precludere la visuale degli altri banchi.

Nei posteggi è consentita la sosta degli autoveicoli, purché rientrino entro i limiti del posteggio assegnato. Qualora il titolare del posteggio abbia autoveicolo attrezzato come punto vendita e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto affinché venga ampliata la suddetta superficie o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, altro posteggio più adeguato. È vietata l'esposizione anche temporanea della merce, fuori dall'area di posteggio assegnata.

E' consentito l'uso di apparecchi sonori per l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo.

E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli quando le caratteristiche dimensionali del posteggio lo consentano, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, fermo restando il divieto di occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata.

Ai fini dell'assegnazione giornaliera del posteggio, l'operatore è considerato assente, con conseguente perdita del diritto all'ammissione al posteggio, quando mancano 30 minuti all'orario prefissato per l'inizio delle vendite.

Lo spostamento della giornata di svolgimento del mercato che dovesse essere determinato a causa della concomitanza con le ricorrenze festive, dovrà, sentite le organizzazioni di categoria, essere programmato a cadenza annuale.

L'assenza dell'operatore nel mercato, a seguito dello spostamento della giornata, non rileva ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio.

L'area va lasciata libera non oltre un'ora la fine dell'attività di vendita.

Art.27

Indirizzi per la fissazione degli orari di vendita

Ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L.R. 18/95, l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato; non possono essere stabiliti giorni ed orari di attività diversi a seconda dei prodotti trattati. Il regime dei limiti temporali di svolgimento dell'attività è lo stesso per tutti gli operatori ed è stabilito sulla base dei settori merceologici e/o raggruppamenti di prodotti omogenei prevalenti, fatte salve le consuetudini.

Il Sindaco provvede a stabilire gli orari di vendita in conformità alle norme vigenti in materia e sulla base dei seguenti indirizzi:

- Tipologia A: osserva l'orario del commercio a posto fisso.
- Tipologia B: non prima delle ore 8,00 e non oltre le ore 14,00.
- Tipologia C: non prima delle ore 8,00 e non oltre le ore 13,30, e non prima delle ore 16,00 e non oltre le ore 21,00 (orario estivo); non prima delle ore 8,00 e non oltre le ore 13,00, e non prima delle ore 15,30 e non oltre le ore 19,00 (orario invernale).

Capo III

Commercio esercitato su qualsiasi area, purché in forma itinerante

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista dall'art.1 comma 2 lettera c) della Legge Regionale 1 marzo 1995 n. 18 (come integrata e modificata dalla legge regionale 2/96): Commercio su qualsiasi area purché in forma itinerante

(Aree di tipo C)

Art.28

Vendita al domicilio del consumatore in forma itinerante

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 2 della legge 18/95, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su qualsiasi area purché in forma itinerante, abilita anche alla vendita al domicilio dei consumatori, previa esibizione di apposito tesserino, conseguito secondo le modalità previste dalle vigenti norme in materia.

Art.29

Rilascio nulla osta di cui all'art. 2 comma 8 della L.R. 18/95

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nel territorio del Comune per gli esercenti provvisti di autorizzazione rilasciata da altri comuni, è subordinato al rilascio di nulla osta previsto dall'art. 2 comma 8 della L.R. 18/95. L'operatore che intende ottenere tale nulla osta deve formulare apposita istanza indicando gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal comune di residenza nonché il periodo, per il quale è richiesto il nulla osta.

Il nulla osta rilasciato dal comune ha validità per il tempo in esso indicato e deve recare le condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Sindaco nonché le eventuali limitazioni e i divieti di cui all'art. 8 comma 3 della legge 1 marzo 1995 n. 18.

Art.30

Tempo di sosta consentito

I titolari di autorizzazione di cui all'art. 2 comma 4 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, e, i produttori agricoli di cui all'art. 18, comma 2 lett. a) della stessa, che esercitino la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non possono sostare nello stesso punto per più di 2 ore. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere effettuate solo in punti che distino tra loro almeno quattrocento metri.

Non è consentita all'operatore la disposizione dei prodotti posti in vendita lungo la strada, essendo consentita la sosta esclusivamente con il mezzo impiegato per l'esercizio dell'attività.

Art.31

Limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività

Il Sindaco, con apposita ordinanza, può porre limiti e divieti all'esercizio del commercio in forma itinerante, per motivi di viabilità, per motivi igienico sanitari o per ragioni di pubblico interesse.

Nei giorni e per il solo periodo di effettuazione del mercato è vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito spaziale di cinquecento metri dal limite dell'area di mercato. Tale distanza va calcolata secondo il percorso più breve.

Per la inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 comma 2 della legge Regionale 1 marzo 1995, n. 18, come modificato e integrato dalla L.R. 28/99.

Art.32

Determinazione degli orari di esercizio dell'attività in forma itinerante

Il Sindaco, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.8, comma 2, della L.R. 18/95 e, dell'art. 10 della stessa, nonché dell'art. 12 della L. 28/99, stabilisce l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

Il Sindaco può opportunamente differenziare gli orari di vendita del commercio in forma itinerante e quelli del commercio in sede fissa.

Capo IV

Fiere – Mercato e /o Sagre

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista dall'art. 1, comma 4, lettera f) della legge regionale 1 marzo 1995 n. 18 (come integrata e modificata dalla legge regionale 2/96)

Art.33

Definizione

Per fiera - mercato o sagra si intende un afflusso di operatori autorizzati ad esercitare l'attività commerciale in occasione di festività civili e/o religiose, o in giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate.

Possono essere istituite fiere – mercato o sagre in occasione di festività locali o in periodi o date significative per il territorio.

Art.34

Determinazione delle aree destinate a fiere – mercati e/o sagre

L'ampiezza delle aree destinate a fiere/mercati e/o sagre è stabilita dal Sindaco.

Una parte di tali aree e, nel caso di fiere – mercato specializzate, anche l'intera area a ciò destinata può essere utilizzata solo per consentire che sulla medesima si effettui la vendita solo per determinati settori merceologici o raggruppamenti di prodotti omogenei.

Art.35

Domande e assegnazione dei posteggi delle fiere – mercato

Le domande per l'ottenimento della concessione di un posteggio all'interno dell'area destinata a fiera – mercato deve essere presentata con le stesse modalità di cui all'art. 5 della legge regionale 1 marzo 1995 n. 18, almeno 60 giorni prima della fiera.

La concessione di un posteggio che si trova nell'area di una fiera o di una sagra, ha validità solo per i giorni in cui si svolge la manifestazione e le relative autorizzazioni devono essere rilasciate almeno 30 giorni prima dell'inizio.

Le aree su cui si svolgono fiere – mercato e/o sagre sono assegnate con priorità ai titolari di autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 4 della legge Regionale 1 marzo 1995, n. 18.

Qualora il numero delle istanze non fosse sufficiente a coprire tutti i posteggi disponibili nella fiera – mercato, essi potranno essere assegnati a qualunque operatore, purché iscritto al Registro delle imprese, nonché ad operatori muniti di una qualsiasi autorizzazione per il commercio secondo il seguente criterio di priorità:

Più alto numero di presenze nella fiera – mercato considerata;

Maggiore anzianità nell'inizio attività, comprovata dalla data di iscrizione al registro delle imprese.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio almeno dieci giorni prima dell'inizio della Fiera.

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera, per le fiere della durata di un solo giorno, non sia presente nel posteggio entro un'ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente; il posteggio viene in tal caso assegnato ad altro operatore, presente, inserito nell'apposita graduatoria degli esclusi in precedenza.

Per le fiere di durata superiore ad un giorno, l'operatore si considera assente ove non sia presente nel posteggio entro le ore 16 del primo giorno di fiera e sarà sostituito con le modalità di cui al precedente comma.

Il titolo autorizzatorio sarà costituito dall'attestazione di avvenuto pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico.

Gli operatori inseriti in graduatoria e presenti all'assegnazione dei posteggi che si rendono vacanti il giorno della manifestazione, sono comunque considerati presenti ai fini del computo delle presenze, anche se non risultino essere assegnatari di posteggio.

Art.36

Vendita a mezzo di veicoli

E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalle vigenti norme in materia.

E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, nel rispetto delle dimensioni del posteggio ottenuto in concessione.

Art.37

Normativa igienico - sanitaria

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le norme igienico-sanitarie previste dalle leggi vigenti in materia.

Il mancato rispetto delle norme igienico - sanitarie comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20 della L.R. 18/95 come modificata e integrata dalla L.R. 28/99 e dalle vigenti norme in materia.

L'autorità sanitaria provvede a disciplinare, per quanto di competenza, l'accesso al posteggio in concessione giornaliera, al fine di garantire il rispetto delle norme di cui ai commi precedenti.

Art.38

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate ed applicate sulla base delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti.

Eventuali diritti di accesso e/o posteggio dovranno essere commisurati agli effettivi servizi resi.

Capo V

Autorizzazioni temporanee e mercati straordinari

Art.39

Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

Il rilascio di autorizzazioni temporanee per attività da esercitarsi su suolo pubblico può avvenire solo in occasione di fiere - mercato o di altre riunioni straordinarie di persone (art.4 comma 5 della L.R. 18/95). L'autorizzazione potrà essere rilasciata nei limiti dei posteggi all'uopo istituiti.

Non è consentito, nelle zone limitrofe a mercati o fiere, il rilascio di autorizzazioni temporanee, durante il periodo del loro svolgimento.

Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone, nonché quale strumento di promozione del commercio su aree pubbliche.

Il rilascio di autorizzazioni temporanee può essere limitato a determinati settori merceologici.

Il numero dei posteggi disponibili e degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come i settori merceologici ammessi, sono stabiliti di volta in volta dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico.

Art.40

Mercati straordinari

L'effettuazione dei mercati straordinari intesa come mera ripetizione di mercati che si svolgono normalmente in altri giorni della settimana, non comporta il rilascio di nuove autorizzazioni temporanee.

Per la giornata di svolgimento del mercato straordinario è comunque dovuto il pagamento delle relative tasse e/o diritti previsti per il mercato straordinario.

Art.41

Vigilanza e sanzioni

E' affidata al Corpo di Polizia Municipale la vigilanza circa il corretto svolgimento del commercio su aree pubbliche.

Il Corpo di Polizia Municipale, in particolare, sovrintende a tutte le fasi prodromiche alla collocazione degli operatori del mercato settimanale, all'interno degli spazi assegnati, e, più in generale, al corretto svolgimento dello stesso.

Le violazioni alle norme in materia di commercio su aree pubbliche disciplinate dal presente regolamento sono punite con le modalità previste dall'art. 20 della legge regionale 1 marzo 1995, n.18, e successive modifiche e integrazioni.

Le violazioni al presente regolamento sono punite ai sensi del regolamento disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco ed alle ordinanze dirigenziali approvato con deliberazione consiliare n°69 del 21/07/2005.

Art.42

Norme finali

Con il presente Regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari vigenti in materia e con esso incompatibili.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si rimanda alla disciplina generale in materia di commercio su aree pubbliche.